



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE**  
**DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

**N. 8008/2022 R.G. sub 1**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Benedetti	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice
dott.ssa Lisa Castagna	Giudice relatore

nella causa iscritta al **N. 8008/2022 R.G. sub 1** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 13/10/2022 da:

, con l'avv. D'AVINO

FABRIZIO IPPOLITO ,

ricorrente,

**contro**

**QUESTURA DI VENEZIA- MINISTERO DELL'INTERNO** (c.f. 80015000237),

resistente,

**e con l'intervento**

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,**

interveniante,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso con il quale ha impugnato il provvedimento del 27/9/2022 della Questura di Venezia, che ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale;

considerato che, contestualmente all'impugnazione, il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento anche con decreto *inaudita altera parte*;

visto l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2011, che richiede per la sospensione con decreto *inaudita altera parte* la sussistenza di un "pericolo imminente di un danno grave e irreparabile";

ritenuto che, nel caso di specie, ricorra tale presupposto, in quanto il ricorrente ha dimostrato di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso "Yuga Sushi srl", con sede a Venezia, con retribuzione di circa 840 euro al mese;

rilevato che l'eventuale riconoscimento di un permesso di protezione speciale non può incidere sulla diversa domanda di protezione internazionale (*status* o protezione sussidiaria), uniche forme di protezione oggetto della disciplina Dublino, ferma, in ogni caso, la possibilità del ricorrente di rinunciare alla domanda di protezione maggiore;

ritenuto dunque che – salva ogni diversa valutazione nel corso del giudizio di merito – pare allo stato potersi affermare che sussista un iniziale inserimento sociale del ricorrente nel territorio nazionale, tale che un eventuale rimpatrio si tradurrebbe in una grave ed effettiva violazione dei suoi diritti fondamentali;

**P.Q.M.**

accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

rimette gli atti al giudice designato per la trattazione del procedimento per la fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, all'esito della quale tale decreto verrà confermato, modificato o revocato.

Si comunichi.

Venezia, 20/10/2022

Il Giudice relatore  
dott.ssa Lisa Castagna

Il Presidente  
dott.ssa Maria Grazia Benedetti